



<https://publications.dainst.org>

iDAI.publications

ELEKTRONISCHE PUBLIKATIONEN DES
DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

Dies ist ein digitaler Sonderdruck des Beitrags / This is a digital offprint of the article

Lucia Criscuolo

La formula ἐν πατρικοῖς nelle iscrizioni di Cassandra

aus / from

Chiron

Ausgabe / Issue **41 • 2011**

Seite / Page **461–486**

<https://publications.dainst.org/journals/chiron/435/5043> • urn:nbn:de:0048-chiron-2011-41-p461-486-v5043.2

Verantwortliche Redaktion / Publishing editor

Redaktion Chiron | Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, Amalienstr. 73 b, 80799 München

Weitere Informationen unter / For further information see <https://publications.dainst.org/journals/chiron>

ISSN der Online-Ausgabe / ISSN of the online edition **2510-5396**

Verlag / Publisher **Walter de Gruyter GmbH, Berlin**

©2017 Deutsches Archäologisches Institut

Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale, Podbielskiallee 69–71, 14195 Berlin, Tel: +49 30 187711-0

Email: info@dainst.de / Web: dainst.org

Nutzungsbedingungen: Mit dem Herunterladen erkennen Sie die Nutzungsbedingungen (<https://publications.dainst.org/terms-of-use>) von iDAI.publications an. Die Nutzung der Inhalte ist ausschließlich privaten Nutzerinnen / Nutzern für den eigenen wissenschaftlichen und sonstigen privaten Gebrauch gestattet. Sämtliche Texte, Bilder und sonstige Inhalte in diesem Dokument unterliegen dem Schutz des Urheberrechts gemäß dem Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Die Inhalte können von Ihnen nur dann genutzt und vervielfältigt werden, wenn Ihnen dies im Einzelfall durch den Rechteinhaber oder die Schrankenregelungen des Urheberrechts gestattet ist. Jede Art der Nutzung zu gewerblichen Zwecken ist untersagt. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten wenden Sie sich bitte direkt an die verantwortlichen Herausgeberinnen/Herausgeber der entsprechenden Publikationsorgane oder an die Online-Redaktion des Deutschen Archäologischen Instituts (info@dainst.de).

Terms of use: By downloading you accept the terms of use (<https://publications.dainst.org/terms-of-use>) of iDAI.publications. All materials including texts, articles, images and other content contained in this document are subject to the German copyright. The contents are for personal use only and may only be reproduced or made accessible to third parties if you have gained permission from the copyright owner. Any form of commercial use is expressly prohibited. When seeking the granting of licenses of use or permission to reproduce any kind of material please contact the responsible editors of the publications or contact the Deutsches Archäologisches Institut (info@dainst.de).

LUCIA CRISCUOLO

La formula ἐν πατριοῖς nelle iscrizioni di Cassandra

*a Heinz Heinen
amico carissimo*

1. Di recente l'espressione ἐν πατριοῖς è tornata a suscitare una discussione non marginale: mi riferisco all'osservazione critica con cui MILTOS HATZOPOULOS sul Bulletin épigraphique 2008, n. 340, ha recisamente contestato il commento fornito da ALAIN BRESSON, nel I volume della sua ricca e densa opera sull'Économie de la Grèce des cités, a proposito dell'iscrizione di Cassandro che ricorda l'assegnazione di appezzamenti di terreno da parte di questo sovrano, nonché una serie di privilegi di carattere fiscale ad un personaggio di nome Perdicca, figlio di Koinos.¹ L'epigrafe è semplice e breve, ma in effetti presenta alcuni elementi testuali suscettibili di differenti interpretazioni. Ecco il testo completo, di cui dò anche una traduzione:

SEG 38, 620

ἐφ' ἱερέως Κυδία, βασιλε-	κράτης ὁ πάππος αὐτοῦ
ὺς Μακεδόνων Κάσσαν-	καὶ ὄν ὁ πατήρ ἐπὶ Φιλίππου, κα-
δρος δίδωσι Περδίκκαι	10 θάπερ καὶ Φίλιππος ἔδ[ω]-
Κοίνου τὸν ἀγρὸν τὸν	κεν ἐμ πατριοῖς καὶ αὐτ-
5 ἐν τῇ Σιναίαι καὶ τὸν ἐ-	οῖς καὶ ἐγγόνους κυρίοι-
πὶ Τραπεζοῦντι, οὓς ἐ-	ς οὔσι κεκτήσθαι καὶ
κληροῦχησεν Πολεμο-	ἀλλάσσεσθαι καὶ ἄ-

Il contenuto di queste pagine è stato parzialmente oggetto di una comunicazione tenuta all'Università di Cassino il 4 dicembre 2009, durante il convegno «Diritto ed economia nella Grecia antica. Norme e riflessione giuridica su proprietà, transazioni, scambi commerciali», organizzato da MANUELA MARI, che ringrazio, insieme ai colleghi intervenuti nella discussione. La preparazione del testo per la stampa è avvenuta durante un soggiorno di ricerca presso la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik: per il generoso invito, la squisita ospitalità ed efficiente aiuto, sono profondamente grata al Deutsches Archäologisches Institut, e a tutti i colleghi e collaboratori della Kommission. Sono grata inoltre a GARY REGER e HELMUT MÜLLER per le indicazioni bibliografiche fornite.

¹ A. BRESSON, L'économie de la Grèce des cités I. Les structures et la production, 2007, 117-122, con la traduzione francese dell'iscrizione.

- | | |
|---|---|
| <p>15 ποδόσθαι, καὶ τὸν ἐΣ-
παρτώλωι, ὄμ παρὰ Π-
τολεμαίου ἔλαβεν
ἐν ἀργυρίωι, δίδωσι κα[ι]</p> <p>20 καὶ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις
κυρίοις οὓσι καὶ κερτήσ-
θαι καὶ ἀλλάσσεσθα-</p> | <p>ἰ καὶ ἀποδόσθαι, καθά-
περ καὶ Ἀλέξανδρος</p> <p>25 ἔδωκεν Πτολεμαί-
ωι τῶι πατρὶ τῶι Πτολε-
μαίου· δίδωσι δὲ καὶ ἄ-
τέλειαν αὐτῶι καὶ ἐ-
κγόνοις καὶ εἰσάγον-</p> <p>30 τι καὶ ἐξάγοντι τῶν
ἐπὶ κτήσει.</p> |
|---|---|

«Sotto il sacerdote Kudias, il re dei Macedoni Cassandro concede a Perdicca, figlio di Koinos, il terreno che si trova a Sinaia e quello sull'altipiano, che Polemocrate, suo nonno, ebbe come cleruco, e quello che suo padre (ebbe come cleruco?) sotto Filippo, allo stesso modo in cui Filippo concesse come ereditari a loro e ai loro discendenti, padroni di esserne proprietari e di scambiarli e cederli, e (il terreno) a Spartolo che acquistò per denaro da Tolemeo, concede anche questo come bene ereditario a lui e ai discendenti, padroni di esserne proprietari e scambiarlo e cederlo, allo stesso modo che Alessandro concesse a Tolemeo, il padre di Tolemeo. Concede anche l'esenzione fiscale a lui e ai discendenti sia per l'importazione, sia per l'esportazione dei beni in tali proprietà.»²

Il punto in discussione, come si è detto, è stato proprio l'espressione ἐν πατρικοῖς. Da tempo si è concordato sul significato letterale, cioè che un bene così definito sarebbe da considerare «fra i beni paterni, nei beni paterni» ovvero «assimilato ai beni ereditari/ereditati dal padre».³ Questa stessa espressione compare anche in un'epigrafe, ormai ben nota, proveniente anch'essa da Cassandrea, ma di alcuni anni successiva, vale a dire la cosiddetta iscrizione della donazione di Lisimaco a Limnaios, figlio di Arpalò.⁴

² Cf. anche per il testo Syll.³ 332 e M. B. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions under the Kings II*, 1996, n. 20, con bibliografia precedente.

³ Si veda già la prima definizione di DITTENBERGER nel commento a Syll.³ 332: «eodem iure ac si a patre hereditate accepisset», e le successive concordi traduzioni di M. B. HATZOPOULOS, *Une donation du roi Lysimaque*, 1988, 18 – ma riferita ad un altro testo, quello di Lisimaco («à titre de biens patrimoniaux»), di DUCHESNE apud HATZOPOULOS, *Donation*, 18 e di BRESSON, op. cit. (nota 1) 117 («en héritage»), e cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions I*, p. 435. F. PAPAZOGLU, *Laoi et Paroikoi. Recherches sur la structure de la société hellénistique*, 1997, 109, volle precisare ancora di più, sostenendo che l'espressione si limitava a significare «ereditato», non «ereditario», con ciò sottoscrivendo la precarietà o temporaneità del godimento di questi beni – con ciò dando per assodato ciò che era da dimostrare – e accogliendo la posizione di BEHREND; ma si tornerà su questo punto.

⁴ Cf. anche HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions II*, n. 22.

SEG 38, 619 (= HATZOPOULOS, Donation, 17–18)

Ἐφ' ἱερέως τοῦ Λυσιμάχου
 Τιμησίου, βασιλεὺς
 Λυσίμαχος δέδωκε
 Λιμναίωι Ἀρπάλου ἐμ
 πατρικοῖς τοὺς ἀγρούς,
 τὸν τε ἐν τῇ Σερμυλιαί-
 αι, γῆς ἐνδένδρου πλέθρα
 χίλια διακόσια, ὧι γείτο-
 νες Ἀγαθοκλῆς Λυσι-
 μάχου, Βίθυς Κλέωνος,
 καὶ τὸν ἐν τῇ Ὀλυνθίαι
 ἐπὶ Τραπεζοῦντι γῆς
 ἐνδένδρου πλέθρα τρι-
 ακόσια ἐξήκοντα, ὧι γεί-

τονες Μένων Σωσικλέους,
 Πύλων Ἐπιτέλους, καὶ
 τὸν ἐν τῇ Στρεψαίαι,
 γῆς ἐνδένδρου πλέθρα
 ἑνακόσια καὶ ἀμπέλων
 εἴκοσι, ὧι γείτονες Γού-
 ρας Ἀννύθεος, Χιωνίδης,
 Εὐάλκης Δημητρίου, καὶ
 αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις κε- *vac.*
 κτῆσθαι κυρίους οὐσί κα[ι]
 πωλεῖν καὶ ἀλλάσσεσθαι[ι]
 καὶ διδόναι οἷς ἂν βού- *vac.*
 λωνται *vac.*

«Sotto il sacerdote di Lisimaco Timesio, il re Lisimaco ha concesso come ereditari a Limnaios figlio di Arpalò i terreni, (cioè) quello nella regione di Sermylia, 1200 plethri di terra ad alberi, i cui confinanti sono Agatocle figlio di Lisimaco, Bithys figlio di Cleon, e quello nella regione di Olynthos, sul Trapezous, 360 plethri di terra ad alberi, i cui confinanti sono Menon figlio di Sosicles, Pylon figlio di Epiteles, e quello nella regione di Strepasa, 900 plethri di terra ad alberi e 20 di vigne, i cui confinanti sono Guras figlio di Annythes, Chionides ed Eualkes figli di Demetrio, e (ha concesso) a lui e ai suoi discendenti di esserne proprietari, padroni di venderli, permutarli, e darli a chi vogliono.»

Il documento dunque, datato da un sacerdote eponimo del sovrano, attesta che il re aveva concesso a quel personaggio alcuni fondi (τοὺς ἀγρούς) in differenti località del territorio della πόλις calcidica. Va osservato che l'iscrizione, come quella di Perdicca, non riporta il termine δωρεά, anche se poi spesso esso viene usato negli studi in riferimento a questo testo e quindi alla categoria di terra che si veniva a definire.

Fino dalla pubblicazione lo HATZOPOULOS era stato piuttosto reciso nel sostenere che l'assegnazione ἐμ πατρικοῖς da parte di Lisimaco comportava il definitivo passaggio di quei terreni in completa proprietà di Limnaios: grazie ad una dettagliata e accurata disamina della *historia quaestionis*, risultava evidente la responsabilità di M. ROSTOVΤΖΕFF nella elaborazione di una teoria secondo la quale il sovrano, unico autentico detentore di ogni proprietà fondiaria, poteva assegnarne il godimento ad altri, ma in forma comunque revocabile. Questa teoria, tuttora piuttosto popolare, era peraltro già stata contestata negli anni successivi da molti autorevolissimi studiosi, proprio in relazione all'assegnazione di Cassandro a Perdicca, ma in genere con scarso successo.⁵ Dun-

⁵ HATZOPOULOS, Donation (nota 3) 31–35, con ampia bibliografia fra cui si segnalano le posizioni ivi citate di R. DARESTE – B. HAUSOULLIER – TH. REINACH, Recueil des inscriptions

que la convinzione che i possedimenti ricavati da γῆ βασιλική e ricevuti in dono o assegnati comunque ἐν πατρικοῖς da un re per quanto «possessi ereditari» dovessero essere periodicamente confermati o potessero essere revocati si è comunque riaffacciata sovente anche negli ultimi vent'anni, dopo la pubblicazione del testo di Lisimaco, da ultimo appunto con l'analisi effettuata da BRESSON.⁶

La vertenza, se così possiamo definirla, è infatti sorta allorché si è cercato di comprendere perché proprietà, che così erano definite,⁷ risultassero nel testo di Cassandro ripetutamente oggetto di interessamento e di intervento regale: in altre parole, perché, se un sovrano aveva assegnato, o meglio «dato» terra – secondo l'espressione usata sia in questo documento sia in quello di Lisimaco – a un personaggio come bene a totale disponibilità, inclusa quella di venderla, un altro sovrano doveva poi ripetere questa concessione al figlio o al nipote? Inoltre nella medesima epigrafe di Perdicca, Cassandro sembrerebbe confermare la proprietà addirittura di un appezzamento regolarmente acquistato – questa infatti è la più diffusa interpretazione di ἔλαβεν ἐν ἀργυροῖσι di ll. 17–18,⁸ il che non troverebbe alcuna spiegazione soddisfacente. A ciò si

juridiques grecques, e dei ROBERT; una rassegna delle principali opzioni a cui nel tempo avevano aderito gli studiosi fu anche fornita da PAPAIOGLOU, op. cit. (nota 3) 107–112, parimenti convinta della precarietà del possesso di queste assegnazioni. Sulla «responsabilità» di ROSTOVITZEFF nello stabilire la tesi della «proprietà a termine» delle terre assegnate dal re, con riferimento alla nostra iscrizione e in accordo con HATZOPOULOS, vd. anche CH. SCHULER, *Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien*, 1998, 166–167; sostanzialmente allineato M. FARAGUNA, *Aspetti amministrativi e finanziari della monarchia macedone tra IV e III secolo a.C.*, *Athenaeum* 86, 1998, 368–369, nonostante la forte accentuazione sulle prerogative dei re (contra per questo aspetto HATZOPOULOS, *Bull. Épigr.* 2007, n. 373), anche rispetto ad una realtà istituzionale diventata all'epoca piuttosto complessa. Tra coloro che hanno accolto la ricostruzione di HATZOPOULOS si segnala inoltre anche B. VIRGILIO, *Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica*, 2003, 146–148 e nota 405, il quale peraltro distingue il titolo di assegnazione ἐν δωρεῇ, da quello che risulta dagli atti di Cassandrea; cf. inoltre id., *Descrizioni e delimitazioni di terre in alcune concessioni reali ellenistiche*, in: *Artissimum memoriae vinculum. Scritti di geografia storica e di antichità in ricordo di Gioia Conta*, 2004, 431.

⁶ Cf. p.e. R. A. BILLOWS, *Kings and Colonists. Aspects of Macedonian Imperialism*, 1995, 133: «these estates were heritable and alienable; and yet possession of them was here confirmed by a new king, and *what needed to be confirmed could obviously also be denied* (il corsivo è mio)»; e ancora 135: «In my view, therefore, those who have interpreted the award of royal lands *em patrikois* as granting hereditary *possession*, rather than full and unfettered ownership, are in the right, the detailed terms of the grant notwithstanding»; vd. anche L. BOFFO, *Lo statuto di terre, insediamenti e persone nell'Anatolia ellenistica. Documenti recenti e problemi antichi*, *Dike* 4, 233–255, partic. 245–247. Sostanzialmente allineato anche M. CORSARO, *Doni di terra ed esenzioni dai tributi*, *Simblos* 3, 2001, 256.

⁷ Si noti infatti il ripetuto uso del verbo κτάομαι a ll. 13, 21, nonché, a l. 31, l'espressione finale sull'ambito delle esenzioni di tipo doganale, valide appunto solo nella κτήσις.

⁸ Cf. le traduzioni sopra citate o anche, di nuovo per l'inglese, ad esempio la parafrasi fornita da BILLOWS, loc. cit.

aggiunga che le assegnazioni sono probabilmente di entità rilevante⁹ anche se non eccezionale, e che gli stessi protagonisti di queste elargizioni sono sicuramente personalità di primo piano nella società macedone. Soprattutto nel caso di Perdicca, difficilmente si può dubitare che il padre Koinos, a sua volta figlio di Polemocrate, sia Ἰῆταιρος audace portavoce del malcontento dei Macedoni all'Ifasi (Arr. Anab. 5, 27),¹⁰ mentre per il caso di Limnaios se ne ignora l'identità precisa, ma si conosce quella dei confinanti menzionati nell'iscrizione: uno era il figlio stesso di Lisimaco, Agatocle, l'altro un φίλος del sovrano, Bithys, figlio di Kleon, noto sia da fonti letterarie sia da un documento epigrafico ateniese.¹¹ Tutto ciò delinea pertanto una situazione che non pare ancora del tutto chiara, soprattutto e proprio nei suoi risvolti giuridici ed economici.

HATZOPOULOS, nel dettagliato studio che ha accompagnato la sua edizione dell'epigrafe di Lisimaco, e ancora nella sua monografia sulle istituzioni macedoni, aveva cercato di spiegare il contesto istituzionale che può avere provocato i provvedimenti registrati soprattutto dall'epigrafe di Cassandro:¹² a partire dal 316, momento della fondazione ufficiale di Cassandra, città nata e considerata non macedone, formalmente indipendente ma alleata della Macedonia,¹³ in corrispondenza della distrutta Potidea, trascorre un periodo di graduale radicamento della città e circa 10 anni dopo avviene il trasferimento e la conferma della terra detenuta da Perdicca (tra il 306/05 e il 298/97) e poi da Limnaios (285/84), che segna il loro passaggio dallo *status* di χώρα βασιλική a quello di χώρα πολιτική. Questo spiega la pubblicazione dei provvedimenti regi nell'ambito cittadino, con la datazione dell'eponimo locale, forse un sacerdote di Asclepio¹⁴ nel caso dell'assegnazione di Cassandro, mentre per Lisimaco

⁹ Nell'assegnazione a Perdicca mancano i riferimenti alle estensioni, ma l'elencazione fa pensare ad un complesso di proprietà cospicue; si comparino comunque i 223 ettari di Limnaios ai 2500 circa della δωρεά di 10000 arure nell'Arsinoite, di Apollonios, dieceta di Tolemeo II, ai quali si dovevano aggiungere almeno alcune altre centinaia di ettari costituiti dalle due altre δωρεά nel Memfite e in Palestina: probabilmente la differenza era dovuta oltre che alla posizione gerarchica del personaggio, anche alla maggiore disponibilità di terra.

¹⁰ Cf. BRESSON, op. cit. (nota 1) 118 e HATZOPOULOS, Bull. Épigr. 2007, 685, che proprio sulla base di questa identificazione fonda una parte della sua critica.

¹¹ Cf. HATZOPOULOS, Donation (nota 3) 38–39. Su Bithys si veda anche l'appendice all'articolo di C. FRANCO, Lisimaco e Atene, Studi Ellenistici 3, 1990, 130–134.

¹² Cf. HATZOPOULOS, Macedonian Institutions I, 435 ss.

¹³ Cf. M. B. HATZOPOULOS, Le Statut de Cassandree à l'époque hellénistique, Ancient Macedonia V, 1, 575–584, partic. 583.

¹⁴ Cf. HATZOPOULOS, Macedonian Institutions, 163–64: HATZOPOULOS peraltro non ha mai escluso del tutto la possibilità che l'eponimato di Cassandra fosse all'inizio dedicato ai fondatori della città, inclusi quelli pre-macedoni, così come proposto da CH. HABICHT, Gottmenschen und griechische Städte, ²1970, 37–38; il cambiamento di eponimo e soprattutto il cambiamento di calendario, con l'adozione dei mesi macedoni, avrebbe comunque marcato la progressiva «macedonizzazione» della città. Sulla fondazione e gli aspetti anche culturali ad essa connessi vd. con ampia bibliografia F. LANDUCCI GATTINONI, L'arte del potere. Vita e opere di Cassandro di Macedonia, 2003, 98–103.

si tratta di un sacerdote del suo culto personale.¹⁵ Quanto all'iterazione che avrebbe portato Cassandro a riassegnare ciò che Filippo II aveva già attribuito, essa sarebbe stata dovuta anche alla particolare situazione, anche dinastica in cui Cassandro si era venuto a trovare, dunque sia nei confronti di Filippo II, per i terreni dati a Polemokrates e Koinos, sia in quelli di Alessandro, che aveva assegnato a Ptolemaios l'appezzamento poi acquisito da Perdicca.¹⁶

BRESSON ha invece cercato di dare una spiegazione delle successive assegnazioni regie, riprendendo la tesi della provvisorietà del titolo di possesso, e ha dunque sostenuto la temporaneità delle attribuzioni a qualunque titolo di terra regia; ma, oltre a questo, lo studioso francese ha reso sicuramente più complicata la ricostruzione. Per lui il padre di cui il testo fa menzione a l. 9 sarebbe padre di Cassandro, dunque Antipatro, il quale sotto Filippo Arrideo (incapace, e quindi di fatto delegante ogni responsabilità di governo) avrebbe confermato la precedente assegnazione di Filippo II a Polemocrate, riassegnando le terre a Polemocrate e Koinos (si veda il plurale αὐτοῖς di l. 11–12). Con ciò, invece di due assegnazioni (di Filippo II/Cassandro), si avrebbe a che fare con tre (di Filippo II, Antipatro/Filippo III, Cassandro), la seconda delle quali, per evidenti ragioni cronologiche, a Koinos, senza peraltro che questi venga indicato.¹⁷ In compenso invece di 3 appezzamenti (due a Polemokrates, a Sine e a Trapezunte, e uno a Koinos senza determinazione di località) si tratterebbe solo dei primi due, poiché l'ὄν a l. 9 si riferirebbe sempre ai medesimi.¹⁸ Oltre a ciò lo studioso francese non accetta che il provvedimento di Cassandro avesse come scopo quello di far registrare, attraverso l'attribuzione a Perdicca, quei terreni al territorio di Cassandrea: troppo distante il momento della fondazione (316) rispetto a quello della conferma della proprietà (305). L'esposizione nella πόλις, che secondo lui in quel momento fungeva da capitale del regno, avrebbe avuto il solo compito di favorire la pubblicità dell'atto.¹⁹ Nel documento si descrive una sorta di rinnovo della «donation en héritage», come viene definita dallo studioso, necessario, secondo lui, ogni volta che moriva, non il sovrano (ecco perché mancherebbe per i terreni di Perdicca un riferimento ad Alessandro, successore di Filippo II), ma il detentore.²⁰

Già HATZOPOULOS ha sottolineato le quattro palesi incongruità nella ricostruzione che risulta dall'interpretazione di BRESSON: allorché a l. 9 si parlerebbe del padre di Cassandro, Antipatro (nella stessa frase dunque il «nonno» sarebbe di Perdicca e il «padre» di Cassandro), mentre il riferimento a Koinos, padre di Perdicca, sarebbe solo nel plurale dei beneficiari immediatamente seguente; poi il verbo ἐκληρούχησεν ver-

¹⁵ Cf. M. MARI, *The Ruler Cult in Macedonia*, *Studi Ellenistici* 20, 2008, 248–249.

¹⁶ Così DARESTE – HAUSSOULLIER – REINACH, *op. cit.* (nota 5) II, 135, opinione che sembra condivisa da HATZOPOULOS, *Donation* (nota 3) 31.

¹⁷ BRESSON, *op. cit.* (nota 1) 119.

¹⁸ BRESSON, *op. cit.* 117, in nota alla traduzione: «sic, pluriel puis singulier».

¹⁹ BRESSON, *op. cit.* 121.

²⁰ BRESSON, *op. cit.* 120.

rebbe ad avere prima un significato medio («Polemokrates ebbe come cleruco»), poi un significato attivo («che [Antipatro] diede in cleruchia»); inoltre rimane l'ingiustificabile errore del relativo singolare al posto del plurale (tra l'altro proprio all'interno della correzione apportata sulla pietra);²¹ infine è poco credibile che a distanza di due parole il nome di Filippo designi prima Filippo II e poi Filippo III.²²

In sintesi: la formula *ἐν πατρικοῖς* per BRESSON non costituiva una condizione che rendesse comunque non più necessario un intervento regio per attribuire il possesso di un bene fondiario, per HATZOPOULOS essa invece attribuiva definitivamente ed in modo pieno il bene al titolare, mentre la sanzione regia dipendeva da altre ragioni. In effetti la tesi di HATZOPOULOS ha il pregio di spiegare anche il motivo dell'inclusione tra i beni assegnati da Cassandro del terreno a Spartolo, cioè di quello acquistato da Perdicca, su cui BRESSON non si sofferma: perché il terreno che Perdicca aveva acquistato da Ptolemaios viene assegnato di nuovo in quel momento? Anche Ptolemaios, figlio di Ptolemaios, era morto verso il 305? Ma se Perdicca aveva comprato il fondo prima, allora il suo titolo di proprietà (ed eventualmente gli obblighi derivanti) perché doveva essere riconosciuto?

Inoltre, il punto di arrivo dell'interpretazione di BRESSON è la conferma che «un bien attribué par un souverain <en don> (*en doreai*) pouvait toujours être repris», e quindi un dono «ereditario» poteva essere sì trasmesso, ma ogni volta solo previo consenso del re,²³ nel totale riconoscimento di «droits supérieurs du roi». Niente è impossibile, naturalmente, ma sicuramente dal punto di vista giuridico e amministrativo la situazione che si sarebbe venuta a creare, a prescindere dalla condizione di pesante ridimensionamento delle prerogative individuali di persone anche di grande rilievo sociale, era piuttosto complessa e macchinosa, quanto meno per l'amministrazione regia, che doveva garantirsi di avere sempre tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere le assegnazioni: per esempio cosa sarebbe capitato nel caso di più di una vendita prima del decesso dell'ultimo titolare? E poi come conciliare questa, e le analoghe interpretazioni, con l'espressione *ἐν πατρικοῖς* che sarebbe stata in questo modo del tutto svuotata di significato?

Come si può vedere il testo pone ancora, dopo più di 130 anni dal suo rinvenimento, qualche problema. Senza pretesa di risolvere definitivamente ogni questione

²¹ La correzione è stata puntualmente analizzata da HATZOPOULOS, Donation (nota 3) 25–26 che ha così giustificato da un lato la rasatura e successiva incisione in caratteri più fitti delle linee 8–11, dall'altro la strana mancanza dell'indicazione topografica per il terreno assegnato a Koinos.

²² HATZOPOULOS, Bull. Épig. 2008, 685.

²³ Lo slittamento delle assegnazioni di Cassandro e Lisimaco, in cui pure non si usa mai la parola δωρεά, a questa categoria di possedimenti è piuttosto automatico (e non solo da parte di BRESSON), al di là della sua effettiva legittimità: il verbo δίδωμι, per quanto comune soprattutto se riferito ad un sovrano, sembra giustificare da solo questa accezione, ciò che a mio avviso non è affatto dimostrato.

vorrei attirare però l'attenzione su alcuni punti, talvolta già toccati ma sovente in modo sintetico.

2. Come si è detto, la formula ἐν πατριχοῖς è sempre stata ricondotta ad una documentazione che conferma il suo significato di bene ereditario,²⁴ di solito richiamando in particolare tre diversi casi documentali sui quali però è utile ritornare. Si tratta delle iscrizioni con gli affitti ereditari di Mylasa, l'epigrafe di Ikaros (Failaka), e quella di Hefzibah che riporta la corrispondenza tra Ptolemaios, figlio di Trasea, Antioco III e i suoi funzionari, nelle quali compare l'espressione εἰς πατριχόν oppure εἰς τὰ πατριχά.²⁵ A queste si è recentissimamente aggiunta anche una nuova testimonianza proveniente dalla Tessaglia, di cui pure si farà cenno più oltre.

Gli affitti ereditari dal territorio di Mylasa e da Hyllarima rappresentano un esempio assai interessante di come si potessero perseguire interessi comuni, in presenza, probabilmente, di eventi particolari.²⁶ Come si è detto i testi provengono essenzialmente da Mylasa e da località non lontane come Olymos, Hydae, Sinuri, Labraunda, e sono stati a lungo datati alla seconda metà del II a.C.; di recente però in più casi e con argomentazioni diverse, si è proposto di alzare la cronologia alla prima metà del II secolo a.C., seppure con leggere differenze tra un'ipotesi e l'altra.²⁷ Si tratta della docu-

²⁴ Non mi pare il caso di accogliere la già ricordata pretestuosa precisazione che a suo tempo avanzò la PAPAZOGLU, op. cit. (nota 3) 109, la quale sostenne che l'espressione si limitava a significare «ereditato», non «ereditario». Le iscrizioni sono infatti chiarissime nel descrivere le implicazioni non equivoche per cui quelle terre, entrate nel patrimonio, potevano essere tenute, scambiate, cedute dal titolare, e dai suoi discendenti, titolare che risultava dunque, secondo il linguaggio usato nelle iscrizioni di Cassandrea, κειτῆσθαι κύριος, «possederle come padrone».

²⁵ Nonostante l'affermazione di CORSARO, art. cit. (nota 6) 243, non prendo in considerazione la celeberrima iscrizione di Mnesimachos, I.Sardis 1, in cui appunto la nostra espressione non compare.

²⁶ Un elenco abbastanza recente delle iscrizioni finora pubblicate è fornito da W. BLÜMEL, *Neue Inschriften aus Karien III*, EA 40, 2007, 42, nota 1, al quale si deve almeno aggiungere R. DESCAT, *Fragment d'un bail inédit d'Olymos*, in: *Scripta anatolica: hommages a Pierre Debord, textes reunis par P. BRUN*, 2007, 87–92.

²⁷ Cf. B. DIGNAS, *The Leases of Sacred Property at Mylasa: An Alimentary Scheme for the Gods*, *Kernos* 13, 2000, 117–126, partic. 118 e ead., *Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor*, 2002, 96–97, che propone una data successiva alla fine del controllo rodio sul territorio cario, nel 167, mentre con argomenti più persuasivi, legati al tipo di coniazioni utilizzate per le transazioni, REGER propone di collocare i contratti a partire dall'inizio del II secolo, in un periodo quindi precedente di almeno una ventina di anni cf. R. ASHTON – G. REGER, *The Pseudo-Rhodian Drachms of Mylasa Revisited*, in: *Agoronomia: Studies in Money and Exchange Presented to John H. Kroll*, 2006, 125–150, partic. 125–136. A conclusioni sostanzialmente analoghe, quanto alla cronologia, che partirebbe comunque dagli anni 80 del II a.C., giungono R. DESCAT – I. PERNIN, *Notes sur la chronologie et l'histoire des baux de Mylasa*, *Studi Ellenistici* 20, 2008, 285–314, che però preferiscono definire anche una cronologia relativa fondata su analisi paleografiche, non sempre del tutto convincenti, e su una conseguente valutazione diversa circa l'uso a Mylasa di una monetazione autonoma, sebbene improntata ad un piede rodio, e la sua cronologia. Al gruppo dei contratti legati ai santuari del territorio di Mylasa

mentazione relativa all'acquisto di terreni da parte di un tempio, terreni che però in molti casi venivano contestualmente presi in affitto *εἰς πατριχόν* dai venditori, che si impegnavano a pagare un canone probabilmente modesto, ovvero comunque a garantire che chi subentrasse mantenesse i medesimi impegni; in caso contrario il tempio poteva a sua volta rescindere il contratto e affidare il terreno ad altri.²⁸ I singoli dossieri comprendevano e facevano riferimento pertanto a documenti tipologicamente diversi: delibere di acquisto dei fondi sulla base di offerte di vendita, compravendite, prese in carico dei terreni, contratti di affitto, forse dichiarazioni di garanzia, che vennero incisi, a quanto pare, sulle pareti dei templi coinvolti. Lo scopo dell'acquisto e dell'immediata locazione da parte dei templi è abbastanza chiaro: tutelare capitali in denaro investendo in beni fondiari, non soggetti a rischi soprattutto in momenti di conflitti o crisi politiche, e contemporaneamente garantirsi un introito sufficiente all'espletamento delle attività sacre e all'eventuale assolvimento degli obblighi fiscali verso i governanti.²⁹ Posto che non pare al momento possibile valutare

si lega anche la testimonianza di affitti *εἰς πατριχά* ripresa in I.-J. ADIEGO – P. DEBORD – E. VARINLIOĞLU, La stèle caro-grecque d'Hyllarima, REA 107, 2005, 601–653, partic. 622–627 e 638–639 (a firma DEBORD – VARINLIOĞLU), SEG 55, 1113 C e D, da Hyllarima, datata al 197 ca. sulla base della presenza dell'eponimo rodio Aglaoumbrotos. La stele riporta, in calce ad un elenco di vendite di sacerdoti, l'indicazione di alcuni affittuari *εἰ[ς] πατριχά* di terreni in diverse località. Il contesto politico prospettato in questo documento porterebbe dunque a situare il fenomeno nel periodo del controllo rodio di quell'area della Caria, lasciata da Antioco III che pure l'aveva sottratta a Filippo V, cf. DEBORD – VARINLIOĞLU, loc. cit., partic. 638 ss. Utile per la rassegna delle informazioni di carattere geo-topografico e agricolo il lavoro di CH. CHANDEZON, Paysage et économie rurale en Asie Mineure à l'époque hellénistique. À partir de quelques baux de Mylasa (II^e-I^{er} siècle av. J.-C.), Histoire et sociétés rurales, 9, 1998, 33–56, in parte ripreso anche in id., Les campagnes de l'Ouest de l'Asie Mineure à l'époque hellénistique, Pallas, 62, 2003, 193–217, ma con una parziale forzatura dei testi (forse tratta da DARESTE – HAUSSOULLIER – REINACH, op. cit. [nota 5] 272), considerati, un po' troppo recisamente, dei prestiti ipotecari, cf. rispettivamente Paysage 36 e Les campagnes 196.

²⁸ Per un'analisi anche giuridica dei testi si veda ancora l'articolo di D. BEHREND, Rechtshistorische Betrachtungen zu den Pacht dokumenten aus Mylasa und Olymos, in: Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik, 1973, 145–168: in esso l'autore cercò di stabilire una connessione piuttosto stretta con il sistema delle concessioni cleruchiche in Egitto, con le quali, appunto, il sovrano, mantenendo la sovranità ultima sulla terra, mirava però a garantirsi, attraverso la trasmissione di padre in figlio, continuità di reddito, vd. soprattutto 152–153.

²⁹ Cf. DIGNAS, art. cit. (nota 27) 122–125 e op. cit. (nota 27) 98 ss.; DESCAT – PERNIN, art. cit. (nota 27) 312, i quali addirittura, usando un *argumentum e silentio*, sostengono che «Il n'est d'ailleurs pas exclu de penser que l'un des avantages des vendeurs soit précisément l'atélie fiscale implicite puisqu'il n'est plus fait référence à des taxes à payer alors que le texte le plus ancien des baux (IK 201) évoquait bien les taxes royales.» Non è tuttavia sempre chiaro se e in che misura ci fosse un significativo vantaggio per i venditori/affittuari, sotto il profilo fiscale, dato che non sempre si hanno informazioni adeguate sul trattamento fiscale della terra appartenente ai templi, rispetto a quella di privati (che a loro volta potevano rientrare in categorie di maggiore o minore privilegio) cf. e.g. G. G. APERGHIS, The Seleucid Economy, 2004, 149, che, per sostenere tout court che questo carico esisteva, utilizza proprio lo stesso affitto I.Mylasa I 201: esso men-

l'entità dei prezzi pagati per i terreni o i beni che venivano alienati in questo modo,³⁰ i contratti di affitto appaiono per lo più orientati a salvaguardare l'amministrazione templare dall'eventualità che i terreni locati non dessero il profitto previsto. Quanto all'ipotesi che i terreni contrattati fossero in origine parte della *χώρα βασιλική*, o addirittura di *δωρεαί* e per questa ragione «trascinassero» con sé un regime di sostanziale usufrutto (come si ritiene comunemente che accadesse alle *δωρεαί*),³¹ essa poggia proprio sul presupposto che sarebbe da dimostrare. L'espressione *εις πατρικόν* dunque non sarebbe usata per qualificare e condizionare fortemente il rapporto patrimoniale, ma sarebbe solo un corollario facoltativo: il privilegio di sottoscrivere un contratto per un bene con quella clausola non lo si attribuiva dunque per sancire una piena disponibilità a disporre indefinitamente dell'affitto, ma solo per consentire, per così dire più agevolmente, il passaggio all'interno di una famiglia di qualcosa che comunque poteva sempre essere reclamato. A ben guardare invece l'unica garanzia che restava agli ex-proprietari, una volta alienate le proprietà in quella particolare forma – se più o meno conveniente resta da appurare – era proprio la clausola che imponeva la confluenza del contratto nel «patrimonio» familiare e dunque la sua potenziale trasmissione agli eredi a tutelare il legame degli ex-proprietari con i beni appena venduti. Di fatto conservava ai nuovi affittuari un rapporto con il precedente *status* di proprietari, e la morte dell'affittuario non estingueva il contratto, che, se rispettato, vincolava anche il tempio a non mutarne le condizioni; se poi si voleva recedere, sebbene fosse necessaria l'approvazione del tempio per la scelta di un nuovo conduttore, il locatario poteva farlo. Infine un'ultima breve considerazione va dedicata all'incisione di questi contratti sui muri di edifici templari: era contestuale alla stipula, come sembrano per lo più ritenere implicitamente gli studiosi che hanno analizzato i problemi cronologici, forse definendo un maggior vincolo per gli affittuari o gli eventuali subentranti, attraverso questa forma di pubblicità da parte del tempio, oppure è stata approntata solo nei casi di eventuale contestazione per avvalorare le ragioni della proprietà? La scelta di consegnare alla pietra un contratto, seppure in qualche modo pubblico, non è affatto consueta.

ziona, ll. 8–9, peraltro in modo del tutto generico e con chiara funzione cautelativa gl'impegni di carattere fiscale, di qualunque genere, che gli affittuari dovranno assolvere; una sintesi relativa alla difficoltà di stabilire con certezza la condizione fiscale, per natura e misura, in CH. SCHULER, *Tribute und Steuern im hellenistischen Kleinasien*, in: H. KLINKOTT – S. KUBISCH – R. MÜLLER-WOLLERMANN (ed.), *Geschenke und Steuern, Zölle und Tribute. Antike Abgabenformen in Anspruch und Wirklichkeit*, 2007, 371–405, partic. 393 ss. e, con menzione del caso di Mylasa, 399 con bibliografia precedente.

³⁰ Questo particolare è abbastanza rilevante sotto almeno due aspetti: la qualità delle proprietà alienate, e quindi la loro potenziale redditività, e l'eventuale posizione di forza da parte del tempio nel caso di un precedente o contestuale prestito, di cui peraltro non c'è quasi mai notizia. Il prezzo pattuito per la compravendita infatti poteva essere, rispetto ad una «media di mercato», molto diverso in questi casi, e naturalmente riflettersi anche nell'ammontare dei canoni.

³¹ Cf. DESCAT – PERNIN, art. cit. (nota 27) 310–311.

Da un'area ancora più lontana dalla Macedonia proviene la seconda testimonianza epigrafica sopra accennata in cui compare la formula εἰς τὸ πατρικόν. Si tratta infatti di una delle iscrizioni greche rinvenute sull'isola di Failaka, nel Golfo Persico, probabilmente risalente al regno di Antioco III,³² che riporta una corrispondenza ufficiale concernente il tempio ad Artemide Σώτειρα; in essa si menziona la possibilità da parte di immigrati, una volta che abbiano reso produttiva la terra ricevuta, di entrarne in piena proprietà³³ (ll. 29–32: [καὶ ἐὰν] τινες τούτων βούλωντα[ι] ἐξί[διάξουσ]θαί ἐν τῇ [ν]ήσῳ[ι] χώραν, παράδει[ξον αὐτοῖς γῆν ἦν] ἐξεργασάμενοι καὶ φυτεύ[σαντες ἐξουσι]ν εἰ[ς] τὸ πατρικόν). Il contesto storico e la collocazione geografica difficilmente sono compatibili con un insediamento condizionato o controllato burocraticamente: l'azione del sovrano è nella sostanza chiaramente rivolta a radicare la presenza di una popolazione stabile. L'unica condizione posta per riconoscere un titolo legale sulla terra che, a differenza di altri casi, sembra venire attribuita semplicemente dietro domanda, è quella di procedere preliminarmente alla messa a coltura. Quanto alla natura del titolo legale, esso viene considerato dalla dottrina, più o meno esplicitamente, come del tutto analogo a quello dei cleruchi egiziani e comunque simile ad un affitto.³⁴ Ma ci sono almeno tre elementi che nel caso dell'epigrafe di Ikaros portano a

³² Cf. per l'edizione di riferimento SEG 35, 1476 tratta da C. ROUECHÉ – S. M. SHERWIN-WHITE, *Some Aspects of the Seleucid Empire. The Greek Inscriptions from Failaka, in the Arabian Gulf*, Chiron 15, 1985, 13–39; cf. anche I.Estremo Oriente 422 e M.-Z. PETROPOULOU, *A Seleucid Settlement on Failaka*, EA 39, 2006, 139–147, partic. 140–141, che propone una datazione a Seleuco II e non ad Antioco III (ma vd. le osservazioni in SEG 56, 1844). Testo e traduzione italiana anche in VIRGILIO, op. cit. (nota 5) 282, n. 26.

³³ Non così però le traduzioni in ROUECHÉ – SHERWIN-WHITE, art. cit. 16: «designate land which when they have cultivated and planted (it) they will own as a hereditary possession»; CANALI DE ROSSI in I.Estremo Oriente 247: «mostra loro la terra che, quando l'abbiano coltivata e piantata, otterranno come possesso ereditario» e VIRGILIO, op. cit. (nota 5) 286: «conferisci a costoro la terra che, per averla coltivata e piantata, avranno in possesso ereditario». Cf. PAPAIOGLOU, op. cit. (nota 3) 110 e nota 254, che, sulla scorta dell'interpretazione delle studiosi inglesi nonché di G. M. COHEN, *The Seleucid Colonies. Studies in Founding, Administration and Organization*, 1978, 69, conclude, coerentemente con quanto sostenuto anche per le iscrizioni di Cassandra, a favore di un «affitto ereditario» concesso dal re: inutile sottolineare che il testo non fa nessun riferimento ad affitti, o per meglio dire lo farebbe se si accettasse l'integrazione a suo tempo proposta da F. ALTHEIM – R. STIEHL, *Die Seleukideninschrift aus Failaka*, Klio 46, 1965, 273–281: παραδείσ[ους μισθωτοῦ]ς ἐξεργασάμενοι κτλ., ma recisamente respinta già dai ROBERT, *Bull. Épigr.* 1967, 651. I ROBERT inoltre aggiungevano: «D'autre part, le εἰς τὸ πατρικόν, comme εἰς πατρικά, signifie que la terre deviendra propriété personnelle.»

³⁴ Cf. soprattutto BEHREND, art. cit. (nota 28) 151, che però attribuisce alla condizione cleruchica anche la trasmissibilità, con l'effetto di configurare una sorta di proprietà ridotta («... eine Rechtsstellung, die der eines Eigentümers gleichkommt, aber doch nicht volles, höhere Einwirkungen ausschließendes Eigentum bedeutet»), e ancora «Deswegen werden die verliehenen Grundstücke, zwar nicht zum Erbgut gemacht, aber ihm zugeordnet, εἰς τὰ πατρικά, als Erbgut verliehen»). Tutto ciò però completamente a priori. Inoltre il paragone con l'istituzione cleruchica lagide tout court è del tutto arbitrario e fuorviante, per il contesto istituzionale ed economico nel quale la maggior parte degli insediamenti si venne a trovare, in cui spesso proprio

respingere una simile lettura: anzitutto non si tratta di militari, non risulta esserci una predefinizione di lotti e l'assegnazione è condizionata non dallo *status* del beneficiario, ma dal suo operato. A mio avviso è proprio quest'ultima constatazione che giustifica l'interpretazione già a suo tempo data dai ROBERT:³⁵ una volta resi produttivi i terreni sarebbero stato definitivamente attribuiti patrimonialmente, quindi con ogni disponibilità, ai titolari.

Il quadro che presenta l'iscrizione di Hefzibah, SEG 29, 1613, è più complesso. L'epigrafe è stata oggetto di molte edizioni e commenti proprio per la quantità dei problemi che suscita: anzitutto il suo stato di conservazione non è favorevole ad una ricostruzione certa del testo, il luogo di rinvenimento, a pochi chilometri da Beth Shean, l'antica Skythopolis, sembra voler indicare in quella zona un'area di terre regie, ma è possibile che in origine l'epigrafe fosse esposta nella città di Skythopolis; e per il suo contenuto, di rilievo amministrativo, giuridico, e sociale, e l'identità dei protagonisti, i più in vista del regno seleucide, si è rivelata uno dei documenti più interessanti provenienti dal sud del regno seleucide.³⁶ La pietra riporta una corrispondenza intercorsa fra il 199 e il 195 a.C. tra Ptolemaios, figlio di Thraseas, governatore di Siria Palestina per conto di Antioco III, il sovrano stesso e alcuni altri suoi funzionari a proposito di alcuni villaggi appartenenti a Ptolemaios (ll. 2–3, Antioco a Ptolemaios: σύνταξ[ον ἀνα]γράφαν[τας] ἐν στήλαις λιθ[ίναις – – τὰς ἐπισ[τ]ολὰς ἀνα]θεῖναι ἐν [ταῖς] ὑπαρχούσαις [σοι κώμαις]). Il problema che qui interessa riprendere è naturalmente a quale titolo e grado di «appartenenza» a Ptolemaios siano da attribuire quei villaggi e l'iscrizione stessa, alcune righe più oltre, ne dà la risposta: ll. 22–27: ἀξιῶ, ἐάν σοι φαίνεται, [β]ασιλεῦ, [γραφῆναι – –] πρὸς τε [Κλέ]ωνα καὶ Ἑλιόδω[ρον] [τοῦ]ς διοικητὰς εἰς τὰς ὑπ[αρχ]ούσας μοι κώ[μας] [ἐγ]γῆσει καὶ εἰς [τ]ὸ πα[τ]ρικὸν καὶ εἰς [ἄ]ς σὺ προ[σ]έταξας καταγράψ[αι] μὴθὲν ἐξουσίαν εἶναι ἐπισταθ[μ]εῦειν κατὰ μ[η]δεμίαν [π]αρέυρεσιν [μ]ηδ' ἑτέρους ἐπα[γα]γεῖν μὴδ' ἐπιβολὴν ποιήσασ[θ]αι ἐπὶ τ[ὰ] κτήματα μ[η]δὲ λαοὺς ἐξάγειν. La frase chiave infatti propone al re di emanare il divieto di requisire alloggi εἰς τὰς ὑπ[αρχ]ούσας μοι κώ[μας] [ἐγ]γῆσει καὶ εἰς [τ]ὸ πα[τ]ρικὸν καὶ εἰς [ἄ]ς σὺ προ[σ]έταξας καταγράψ[αι], e qui si sono concentrati due

l'assenza dei titolari dei fondi costituiva il limite più pesante agli scopi che vengono attribuiti da BEHREND al re, ma soprattutto per le forme di controllo su di essi che l'amministrazione regia aveva approntato, che, al momento non sembrano attestate o prospettate per i casi di cui ci stiamo occupando. Come affitti ereditari sono considerati anche da S. SHERWIN-WHITE – A. KUERT, *From Samarkhand to Sardis. A New Approach to the Seleucid Empire*, 1993, 176.

³⁵ Cf. loc. cit., supra, nota 33.

³⁶ L'edizione di riferimento è quella di SEG 29, 1613 integrata da 29, 1818. Il testo è stato anche ripreso e/o tradotto completamente più volte, oltre all'editio princeps di Y. H. LANDAU, *A Greek Inscription Found Near Hefzibah*, IEF 16, 1966, 54–70; cf. ad esempio TH. FISCHER, *Zur Seleukideninschrift von Hefzibah*, ZPE 33, 1979, 134–135; M. AUSTIN, *The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. A Selection of Ancient Sources in Translation*, 2006, n. 193; VIRGILIO, op. cit. (nota 5) 286, n. 27; PAPAZOGLU, op. cit. (nota 3) 57 ss.; SHERWIN-WHITE – KUERT, op. cit. (nota 34) 48 ss; APERGHIS, op. cit. (nota 29) 318 ss.; M. SARTRE, *D'Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique IV^e siècle av. J.-C. – III^e siècle ap. J.-C.*, 2001, 209.

ordini di problemi, tra loro però collegati: a) se si tratti di tre diversi gruppi di κῶμαι (αἱ ἐν κτήσει, αἱ εἰς τὸ πατρικόν, αἱ ἄς σὺ προσέταξας καταγράψαι)³⁷ o di due (αἱ ἐν κτήσει καὶ εἰς τὸ πατρικόν, αἱ ἄς σὺ προσέταξας καταγράψαι)³⁸ e b) a quale titolo di proprietà Tolemeo detenesse le proprietà, se si trattasse di tipo usufruttuario o pleno iure.³⁹ Naturalmente le diverse traduzioni hanno rispecchiato le rispettive scelte. Osservando il testo con attenzione si può forse tentare un'ulteriore interpretazione. Non è stato dato alcun rilievo al fatto che oltre che un semplice elenco (εἰς ... καὶ εἰς ... καὶ εἰς ...) si può dare pregnanza alla correlazione introdotta, come di regola, da καί, tra i villaggi εἰς τὸ πατρικόν e quelli legati alla registrazione ordinata dal re, αἱ ἄς σὺ προσέταξας καταγράψ[αι]. Tale correlazione che faremo precedere da una virgola, può dunque venire interpretata come una specificazione dei villaggi detenuti ἐν κτήσει da Tolemeo. Inoltre l'infinito di καταγράφειν, alla fine di l. 24 è stato sempre integrato come un infinito aoristo, ma lo spazio è del tutto sufficiente ad ospitare anche le tre lettere di un infinito futuro καταγράψ[ειν]. La richiesta potrebbe pertanto fare riferimento ad una situazione in cui lo stratego rivendica il rispetto di un privilegio riaffermato per ciò che già ne godeva, ma da sancire per ciò che gli è stato appena

³⁷ La maggior parte degli studiosi ha optato per questa interpretazione fin dall'editio princeps; senza pretese di completezza cf. LANDAU, art. cit. 66 («villages which were in part his absolute property ..., partly leased to him (by the Crown) as hereditary tenure, and partly assigned to him by the king»); FISCHER, art. cit. 136: «Offenbar werden drei Arten von Eigentum – der Besitz des Ptolemaios selbst, das königliche Erbgut (πατρικόν?) und weitere Dörfer hier ungenannter Personen oder Körperschaften – erst jetzt oder zusätzlich von den Dienstleistungen an das Heer befreit.»; G. M. COHEN, Property Rights of Hellenistic Colonists, in: Actes du VII^e congrès de la FIEC I, 1984, 324; D. GERA, Ptolemy Son of Thraseas and the Fifth Syrian War, *AncSoc* 18, 1987, 67–68; SHERWIN-WHITE – KUHR, op. cit. (nota 34) 49; AUSTIN, op. cit. 349; SARTRE, op. cit. 207 («terres héritées, terres achetées, terres concédées par le roi Antiochos III»); J. PASTOR, Land and Economy in Ancient Palestine, 1997, 26.

³⁸ J. e L. ROBERT, *Bull. Épig.* 1970, 626, p. 472; B. LIFSHITZ, Scythopolis à l'époque hellénistique et impériale, *ANRW* II, 8, 1977, 269; ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, op. cit. (nota 3) 60; I. SAVALLI-LESTRADE, Amici del re, alti funzionari e gestione del potere, *Simblos* 3, 2001, 285 e nota 91; VIRGILIO, op. cit. (nota 5) 290 e nota 589 («i villaggi posseduti da Tolemeo per acquisizione diretta ed ereditati nell'ambito del patrimonio familiare [ἐν κτήσει καὶ εἰς τὸ πατρικόν], che facevano parte dei suoi possedimenti personali quando era al servizio di Tolemeo IV, sono distinti dai villaggi concessigli da Antioco III come *dorea* da *chora basiliké*.»); ΑΠΕΡΓΗΣ, op. cit. (nota 29) 104; si distinse F. ΠΙΕΚΟ, Antiochus III and Ptolemy Son of Thraseas, *AC* 60, 1991, 256 che negò reale valore alla seriazione, comunque intesa e considerò come un'unica categoria i villaggi di Tolemeo («I do not believe that this line indicates various grants and holdings on different terms»). Come si vedrà una distinzione doveva essere necessaria anche se effettivamente non nei termini che vengono di solito posti: quando la distinzione non è sentita come rilevante, come accade nella stessa iscrizione a l. 12 (ἐν ταῖς κώμαις [μῶν]) per la richiesta relativa all'amministrazione della giustizia, essa semplicemente non compare.

³⁹ Pleno iure, esplicitamente invocato solo da J. e L. ROBERT, loc. cit.; COHEN, loc. cit. (nota 37); LIFSHITZ, loc. cit.; D. HENNIG, Staatliche Ansprüche an privaten Immobilienbesitz in der klassischen und hellenistischen Polis, *Chiron* 25, 1995, 278, nota 141; VIRGILIO, op. cit. (nota 5) 121.

riconosciuto. Si avrebbe così una frase di questo tenore «Ad Antioco, re grande, petizione⁴⁰ da parte di Ptolemaios stratego e gran sacerdote. Chiedo, se ti par giusto, o re, di scrivere ai dieceti Kleon e Heliodoros, che a nessuno sia possibile acquartierarsi con nessun pretesto nei villaggi che detengo in proprietà, sia in quelli ereditati sia in quelli che tu hai ordinato di iscrivere per me, ecc.» In effetti ciò che Ptolemaios chiede è che la tutela specifica, dell'esonazione dalla prestazione di *σταθμός*, l'acquartieramento di militari, si estenda sia ai villaggi che tutti già conoscevano come suoi, sia a quelli che erano solo recentemente stati a lui attribuiti. Il privilegio è peraltro rivendicato allo stesso titolo, poiché si tratta di un'esonazione personale e come tale comprendeva tutto ciò che apparteneva a Ptolemaios e proprio perché gli apparteneva. Non mi pare che ci sia spazio per ammettere che l'espressione *εις τὸ πατρικόν* potesse indicare un affitto, nemmeno collegandola al termine *κτησις*, nè per supporre che Ptolemaios non fosse o non fosse considerato come il padrone a pieno e identico titolo, al di là dell'assunto arbitrario, per quanto condiviso dai più, che non può esserci una vera proprietà di villaggi o terre se sono assegnate da un re: a l. 30 Antioco stesso, tra l'altro, parla molto semplicemente dei «suoi (scil. di Ptolemaios) villaggi». Al contrario, la testimonianza dell'epigrafe sottolinea non una differenza nella qualità del titolo di proprietà di Tolemeo, ma semplicemente nella anteriorità di una parte di questi beni rispetto a quelli che Antioco stesso gli aveva appena assegnato: non poteva esserci differenza di trattamento tra quelli che deteneva già da tempo come patrimonio di famiglia e quelli che il sovrano seleucide gli aveva da poco conferito. A ben guardare le due petizioni che rimasero inserite nella corrispondenza reale (sia quella relativa all'amministrazione della giustizia, sia quella sugli *σταθμοί*) erano entrambe volte a far rispettare privilegi, già riconosciuti all'interno delle proprietà di Ptolemaios, in modo omogeneo, senza eccezioni e senza ritardi.

Infine è appena comparsa un'ultima testimonianza di grandissimo interesse, proveniente dalla Tessaglia: si tratta di una petizione al re Demetrio II di Macedonia indirizzata da un certo Philoxenos di Pythion.⁴¹ Il testo comprende la parte iniziale della richiesta con cui Philoxenos domanda che alcuni modesti terreni per l'allevamento dei muli gli siano conferiti *ἐμ πατρικοῖς*.⁴² Gli editori, con un'accurata analisi, hanno

⁴⁰ Dò qui ad *ὑπόμνημα* il significato tecnico di petizione, richiesta, tante volte presente anche nei papiri.

⁴¹ Cf. A. TZIAFALIAS – B. HELLY, *Inscriptions de la Tripolis de Perrhébie. Lettres royales de Démétrios II et Antigone Dôsôn*, *Studi Ellenistici* 24, 2010, 71–125, partic. per questo documento 72–84. La data fissata dagli editori è probabilmente il 233/32 a.C.

⁴² Ne riporto il testo per intero: *Βασιλεῖ Δημητρίω χαίρειν· Φιλόξενος Πυθουιάστης τῶν ἔται vac. ρῶν τῆς Φιλίππου χιλιαρχίας· τῶν οἰκῶν μου ἔχονται οἰκόπεδα λιπανορικά οὐ πλείω ἑπτὰ vac. κλίνων τεσσάρων ἃ ὁ Διογένης ἀπολυόμενος ἀπὸ τῆς οἰκονομίας παρέ vac. δειξεν τῷ Θέρσωνι· ἐνέτυχον μὲν οὖν σοι καὶ ἐν τῷ ἔκτωι ἔτει ἀξίων δοθῆναι μοι αὐτὰ ἐμ πατρικοῖς καὶ σὺ ἐφ' ᾧ μοι – – .* Il testo allude anche ad una precedente udienza forse ottenuta da Philoxenos: è probabile quindi che in quella occasione il cavaliere avesse motivato più ampiamente la propria richiesta.

senza alcun dubbio attribuito a questa espressione il valore di «pieno possesso patrimoniale», con ciò aderendo all'interpretazione adottata da HATZOPOULOS.⁴³ Oltre all'intervento di uno dei successori di Cassandro e Lisimaco, credo sia interessante notare la contiguità geografica di questa epigrafe, rispetto alla Macedonia, e l'appartenenza del richiedente al mondo militare. In questo caso evidentemente, più che di una sollecitazione a farsi «donare» gli οἰκόπεδα – che parrebbe quanto meno poco riguardosa – si tratta di una rivendicazione da parte di Philoxenos, non sappiamo però se e quanto giustificata dal suo status di ἑταῖρος e dal suo possedere edifici confinanti, ovvero forse dall'aver già in passato usufruito di quelle aree: come concludono gli editori, il sovrano dovette dare una risposta positiva, anche se a qualche condizione.

Riepilogando dunque, l'aggettivo πατρικός, nei casi che si sono presi in esame, caratterizzava e sottolineava, nel caso degli affitti, il godimento di un diritto trasferibile e un affidamento esclusivo che poneva i titolari in una condizione non troppo svantaggiata rispetto ai proprietari dei fondi; nei casi di assegnazione di terre e villaggi o altri beni immobili, l'aggettivo avallava per quei beni un controllo totale e anche trasmissibile: nulla nei testi esaminati segnala una limitazione rispetto agli altri beni che potevano costituire i πατρικά.

3. Non si è finora fatto cenno alla documentazione papiracea, che pure costituisce un ricco bacino di testimonianze sull'uso di termini ed espressioni di valore legale in età ellenistica e che pertanto non deve essere trascurato. I papiri sono stati a volte ricordati da qualche studioso più avvertito,⁴⁴ ma mai esaminati in modo sistematico, nonostante che le testimonianze per l'epoca tolemaica non siano poi così numerose. Non ho riscontrato infatti più di 17 documenti nei quali l'aggettivo πατρικός, talora sostantivato, fosse usato in relazione a beni immobili e in un contesto relativo a questioni legali: la metà circa delle attestazioni concerne case, e annessi, «paterni» (quindi la cui proprietà completa non è dubbia) di cui però si rivendica il pieno possesso o la restituzione;⁴⁵ poco più dell'altra metà, nove testi, riporta l'aggettivo riferito a terreni

⁴³ Cf. art. cit. (nota 41) 79–83.

⁴⁴ Come BEHREND, art. cit. (nota 28) 151 e nota 32, che ricorda la testimonianza di affitti ereditari fornita da C.Ord.Ptol. 53.

⁴⁵ Si vedano P.Yale I, 46 (246–221 a.C.); BGU VI 1273 (221/20 a.C.); P.Enteux. 9 (218 a.C.); SB VIII 9681 (post 175 a.C.); P.Strasb. II 99 (170–164 a.C.); UPZ I 11 (160 a.C.); P.Tebt. III 771 (med. II a.C.); P.Münch. III 1, 51 (134 a.C.). Nella quasi totalità dei casi l'espressione usata è ὑπαρχούση μοι πατρική οἰκία e la completa disponibilità da parte del proprietario è sempre affermata, sia da pratiche che vanno dall'anticresi (BGU VI 1273), per cui un edificio viene concesso in affitto a compensare il pagamento di interessi per un prestito, al caso dell'abuso di un militare che, avendo ricevuto una casa come σταθμός, ha venduto illegalmente un terzo dei terreni annessi. La lettura delle petizioni, quasi tutte al re, dimostra come il fatto di dichiarare il bene come «paterno» mirava a ottenere, forse anche psicologicamente, il favore nei confronti delle rivendicazioni avanzate.

coltivati o edificabili⁴⁶ che in 3 casi sono qualificati come πατρικοί κληροί.⁴⁷ Si tratta dunque di appezzamenti assegnati a cleruchi che venivano trasmessi ai loro figli in pratica come parte del patrimonio, pur mantenendo la loro natura di assegnazioni dirette dei sovrani ai militari come fonte di sostentamento e forma di retribuzione, ma condizionate alla disponibilità ad adempiere ai doveri militari. Un documento particolarmente significativo al riguardo, poiché illustra le procedure adottate, è P.Lille I 4, una corrispondenza d'ufficio, un po' lacunosa, datata intorno al giugno 217 a.C.: in esso ci si riferisce ad un κληρος di 30 arure (ca. 7.5 ha. ovvero ca. 90 plethri, quasi il doppio dei κληροί attribuiti solitamente nella Grecia classica), assegnato ad un ὑπρέτης, una sorta di furiere, e ai suoi discendenti.⁴⁸ Alla sua morte però, datata precisamente al 28 febbraio, i funzionari, applicando un πρόσταγμα regio che stabiliva un periodo limitato entro il quale un figlio, se esisteva, si iscrivesse come tale, evidentemente per subentrare come cleruco, trattengono il fondo nel patrimonio regio fino alla verifica necessaria: γράψαντος ἡμῖν Λαμίσκου τοῦ ἐπὶ συντάξεως, ὑπρέτου τῶν ἐν τῷ Ἀρσινοίτηι τὴν σπόριμον κεκληρουχημένων (τριακονταούρων) Μακεδόνων, ὧν ὑπῆρχεν ἡ γῆ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις, τελευτήσαντος (ἔτους) ε [Τ]ῶβι ιε, ... γρα[μμ]ατέ[α κλη(?)]ροῦ[χων(?)] ἐπεσταλμέναι Ἡρακλειδῆι οἰκονόμωι καὶ Ὀρωι βασιλικῶι γραμματεῖ ἐν τῷ αὐτῶι χρόνω κατέχειν τὸν κληρ[ο]ν ἐν τῷ βασιλικῶι σὺν τοῖς ἐκ τοῦ ἐνεστηκότος σπόρο[υ] ἐκφορίοις ἕως τοῦ, ἐὰν ὑπάρχωσιν αὐτῶι υἱοί, ἐπιγραφῆναι ἐν ταῖς κατὰ τὸ πρόσταγμα ἡμέραις. Nel caso dunque dei πατρικοί κληροί la morte del titolare, quando il suo diritto come militare fosse stato

⁴⁶ C.Ord.Ptol. 34 (186 a.C.) insieme a C.Ord.Ptol. 53 (120–118 a.C.) ricorda l'esistenza anche in Egitto di affitti ereditari allorché in questi προστάγματα di amnistia viene emanata l'esenzione dal pagamento di arretrati dovuti al tesoro regio πλὴν τῶν μεμισθωμένων εἰς τὸ πατρικὸν [καὶ] ὧν δ[ι]εγγύ(ημα) ὑπάρχει. Resta oscuro perché solo chi godeva di affitti trasmissibili, simili a quelli di Mylasa, e «di cui (esiste) documento di garanzia», fosse escluso dal beneficio, e si può unicamente ipotizzare che si trovassero già in una condizione di privilegio tale da non consentire ulteriori esenzioni. Semplici terreni ereditati sono menzionati nelle petizioni P.Tebt. III 780 (171 a.C.), un terreno edificato abusivamente; P.Dryton 34 (116–111 a.C.); P.Grenf. I 33 (103/02 a.C.); P.Ryl. IV 579 (I a.C.).

⁴⁷ Vd. P.Enteux. 68 (222/21 a.C.), è la petizione al re dell'orfano di un cleruco che chiede il controllo dei confini del κληρος ed è un documento assai lacunoso, ma piuttosto interessante, anche perché sembra che i beni dell'orfano, ovvero di suo padre, comprendessero anche un fondo ottenuto dopo averlo piantato (come a Ikaros): di quest'ultimo il figlio entrò immediatamente in possesso alla morte del padre, mentre del κληρος forse in un momento successivo. P.Ryl. IV 583 (170 a.C.) è il contratto d'affitto di una vigna appartenente ad un personaggio definito διάδοχος τοῦ πατρικοῦ κληρου, mentre SB XVI 12721 (post 142/41 a.C.) è un papiro assai lacunoso del cosiddetto archivio di Pankrates che parimenti menziona un πατρικός κληρος. In un papiro demotico del 202 a.C. poi, P.Bürgsch. 7 (= P.Kairo 30659+31191), e commento p. 623, compare la definizione di κληρος assegnato «per l'eternità» (3ῆ ρ νῆῆ) che mi pare possa plausibilmente essere considerato come una traduzione dei nostri κληροί πατρικοί.

⁴⁸ Sugli ὑπρέται e su questo documento (con un fraintendimento però, per cui vale piuttosto l'interpretazione dell'editio princeps), vd. S. STRASSI, *Le funzioni degli ὑπρέται nell'Egitto greco e romano*, 1997, 27.

esteso con uno specifico provvedimento agli eredi, comportava l'accertamento che tali eredi esistessero e reclamassero il proprio diritto entro un tempo stabilito; in caso contrario il fondo ritornava a colui che ne era stato il proprietario originale, cioè il sovrano. Del resto che la semplice assegnazione di terra a cleruchi, senza la specificazione *ἐν πατρικοῖς*, alla loro morte fosse di norma ricondotta al tesoro regio per nuove assegnazioni, è noto anche da P.Hib. I 81 (238 a.C.) o da P.Köln VIII 344 (250–200 a.C.): e dunque poiché i lotti cleruchici *πατρικοί* erano ricavati da γῆ (o χώρα) βασιλική inevitabilmente, in mancanza di successione, ad essa dovevano tornare.⁴⁹ Colpisce allora l'analogia tra questa procedura e quella che sembra attestata in una delle epigrafi ritrovate in Perrebia, recentemente pubblicate. Si tratta di un'epistola, incompleta, di Demetrio II all'epistate di Pythion, che fa riferimento a vigne di un cittadino morto senza eredi, le quali *κατεχωρίσθησαν εἰς τὸ βασιλικόν*.⁵⁰ Gli editori sottolineano molto opportunamente l'importanza di questa iscrizione, come della altre due da loro studiate, per una maggiore comprensione dei rapporti giuridici e patrimoniali tra la monarchia macedone e i sudditi:⁵¹ da un lato esistenza di beni pienamente appartenenti ad individui, senza restrizioni di alcun genere, dall'altro naturale sovranità della corona su ciò che non poteva essere più ricondotto in alcun modo ad un titolare di diritti reali.

C'è dunque un legame tra questa realtà e quella testimoniata a Cassandraea alcuni decenni prima? E fino a che punto può essere lecito fare riferimento a questa realtà egiziana per comprendere le iscrizioni del regno di Macedonia?

4. Nella nostra iscrizione è esplicitamente detto che Polemokrates e Koinos avevano tenuto i terreni come cleruchi, e benché non sia detto altrettanto chiaramente, si ha tutta l'impressione che anche Ptolemaios padre si fosse trovato nella stessa condizione.

Che il verbo *κληρουχέω* derivi da una procedura di assegnazione di terra per sorteggio è certo, per etimologia. La prassi di insediare militari o cittadini potenzialmente reclutabili su territori anche stranieri e lontani, subordinati o controllati, era ampiamente seguita anche prima dell'età ellenistica, come pure quella di attribuire loro appezzamenti di ampiezza predefinita, talora, ma non necessariamente, in relazione

⁴⁹ Vale forse la pena di ricordare che alla metà del II secolo nel cosiddetto archivio di Pankrates, compare, specularmente, l'attestazione dell'espressione *ὄρφανός κληρος* per indicare un *κληρος* non ancora riassegnato ufficialmente ad un figlio di cleruco, cf. L. CRISCUOLO, *Ὄρφανοὶ καὶ ὄρφανοὶ κληροί*: nuovi aspetti dell'evoluzione del diritto cleruchico, in: *Proceedings of the XVI Intern. Congr. Papyrology*, New York 1980, 1981, 259–265.

⁵⁰ Cf. art. cit. (nota 41) 85, l. 6.

⁵¹ Cf. art. cit. (nota 41) 86–93. Diversamente dagli esempi dei cleruchi egiziani o dall'iscrizione di Philoxenos sopra ricordata, in questa epigrafe il defunto non sembra aver avuto a che fare con il mondo militare, però la presenza nel testo dell'economista Diogenes, che compariva anche nell'epigrafe di Philoxenos, sembra ricondurre direttamente la realtà testimoniata all'ambito delle proprietà della corona macedone, che pertanto a maggior ragione poteva far valere dei diritti successori.

alla posizione gerarchica. Non mancano testimonianze cronologicamente vicine alla nostra iscrizione di Cassandra, anche se per ora il termine non compare, a mia conoscenza, in alcun testo di provenienza macedone.⁵² Solitamente si distingue, talvolta un

⁵² Non è certo il caso di fornire qui una documentazione completa su cleruchie o ripartizioni di territori in κληροι, e non mi pare necessario. Mi limito a citare qualche caso che per vicinanza geografica, cronologica o culturale può avere avuto influenza nell'adozione da parte di Filippo e dei suoi successori di un modello, probabilmente adattato nel tempo e nei diversi luoghi, a cominciare dalla Macedonia stessa e quindi dalla penisola Calcidica, di ripartizione e sfruttamento del territorio funzionale alla vocazione militare, ma non solo, che presiedeva al controllo di un regno come quello macedone. Per le complesse discussioni sulle cleruchie ateniesi di Lemno si veda il recente contributo di D. MARCHIANDI, Riflessioni in merito allo statuto giuridico di Lemno nel V secolo a.C. La ragnatela bibliografica e l'evidenza archeologica: un dialogo possibile?, ASAA 86, 2008, 11–39, che sottolinea la vocazione al popolamento stanziale degli insediamenti cleruchici ateniesi, anche per l'epoca più antica, e il contributo di E. CULASSO GASTALDI, Cleruchie? Non cleruchie? Alcune riflessioni sugli insediamenti extra territoriali di Atene, in: Atti della giornata in memoria di Dino Ambaglio, in corso di stampa, che sostiene, sulla base dei testi la piena proprietà dei κληροι da parte dei cleruchi di Lemno e anche di Samo (IG XII 6, 1, 267) almeno nel IV secolo. La Tessaglia com'è noto era stata suddivisa dal mitico Aleuas in κληροι, e ancora nel IV secolo il catasto tessalo consente di definire appezzamenti originari individuali di 50 plethri, cf. B. HELLY, L'État thessalien. Aleuas le Roux, les tétrades et les tagoi, 1995, 296. In relazione al decreto di Issa, Syll.³ 141, la cui datazione viene ora per lo più abbassata dall'epoca di Dionisio I alla fine del IV – inizio del III secolo (anche se si fosse trattato di un testo di età dionigiiana, è comunque interessante che si ritenesse necessario farlo reincidere in quel momento), M. LOMBARDO, Lo psephisma di Lumbarda: note critiche e questioni esegetiche, Hesperia 3, 1993, 179–181, proponendo alcune diverse integrazioni, osserva come i lotti attribuiti ai militari (di cui tra l'altro viene prescritta l'inalienabilità per almeno una frazione di essi, con ciò implicando però la loro, tendenziale, alienabilità) in quella ripartizione, fossero molto più piccoli rispetto allo standard di 50 plethri attestato per appezzamenti legati ad altre lottizzazioni note, e sarebbero comunque stati insufficienti al mantenimento di una famiglia; LOMBARDO propone quindi di non vedervi una *lex coloniae*, come fatto in precedenza, ma un decreto legato ad un insediamento militare con funzione di presidio; sulla medesima iscrizione si veda anche, con proposte di restituzioni diverse, N. CAHILL, Household and City Organization at Olynth, 2002, 218–221, a proposito della ripartizione di terra, e della sua inalienabilità, che doveva aver accompagnato la realizzazione urbanistica di Olinto. La tendenza degli antichi a prescrivere l'inalienabilità della terra, per quanto disattesa, come nota M. FINLEY, The Alienability of Land in Ancient Greece: A Point of View, Eirene 7, 1968, 32, risulta quindi corrispondere in modo simmetrico sia ai casi in cui si volesse procedere ad un insediamento permanente, attribuendo pienamente un capitale fondiario ai singoli cittadini, sia a quelli, conosciuti per l'età ellenistica, in cui la proprietà di certo capitale fondiario sembrerebbe comunque appannaggio del sovrano. Sulla tradizionale sostanziale alienabilità delle proprietà fondiarie, per quanto a volte limitata in luoghi e momenti particolari, i vedano anche i precedenti studi relativi all'epoca arcaica e classica, di F. CASSOLA, Sull'alienabilità del suolo nel mondo greco, Labeo 11, 1965, 206–219 e D. ASHERI, Distribuzioni di terre nell'antica Grecia, MAT 4, 10, 1966, 20, il quale tra l'altro osserva che anche quando si stabiliva l'inalienabilità essa era intesa solo per il lotto originario di terreno eventualmente assegnato, ma non era certo applicata ad aree marginali o boschive, ad esempio, o a fondi acquisiti successivamente. Una sintesi efficace dell'importanza di dare stabilità alle strutture produttive legate all'agricoltura, per l'età classica, è in J. K. DAVIES, Classical Greece: Production, in: W. SCHEIDEL – I. MORRIS – R. SALLER (ed.), The Cambridge

po' forzatamente, tra forme di cleruchia squisitamente militari, apparentemente destinate al solo sostentamento di truppe e comandanti, come quella lagide, da quelle destinate a rappresentare nuovi insediamenti e introdurre forme di popolamento a sostituzione o integrazione di comunità precedenti.⁵³ Tuttavia il contesto nel quale il verbo κληρουχέω è utilizzato nel nostro caso, ovvero l'attribuzione di ἀγροί a Polemocrate, e quindi a suo figlio Koinos da parte di Filippo II, di cui dovevano essere ufficiali, come minimo fa pensare ad un possibile uso già molto vicino, se non identico, a quello tecnico che si affermerà nei decenni successivi, un significato in cui l'aspetto dello sfruttamento e del presidio della terra di recente assoggettata non è meno rilevante di quello dello *status* di chi lo avrebbe detenuto: l'assegnazione di terra in cleruchia, cioè, compensava il servizio militare,⁵⁴ ma stabiliva anche un legame aggiuntivo tra il re e i suoi uomini e ne poteva ulteriormente segnare la collocazione gerarchica. Del resto il rapporto strettissimo tra la «lottizzazione» di terre e il mondo militare non è solo dei Macedoni, com'è noto, né solo dell'età ellenistica.⁵⁵ Dopo la metà del III secolo a.C. in una nota iscrizione di Samotracia, il decreto in onore di Ippomedonte, si parla di insediare dei cittadini, con l'aiuto di Tolemeo III, nella Perea dell'isola: διαλέγεσθαι δὲ αὐτῶι (Tolemeo III) τοὺς πρεσβευτὰς καὶ περὶ τοῦ ὄχυρώματος καὶ παρακαλεῖν αὐτὸν συμπράξει τῆι π[όλ]ει εἰς τὸ συντελεσθέντος αὐτοῦ] κατασταθῆναι τῶμ πολ[ιτῶ]ν τοὺς κληρουχίσοντας καὶ γεωργήσοντας τὴν χώραν [ἵνα] ἐκ τῶμ προσόδων θυσία τε συντελῶνται καὶ ἀπαρχα[ῖ] ἀνα]τιθῶνται τοῖς θεοῖς ὑπὲρ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασι[λίσσης] ---]. L'assegnazione di lotti può essere forse intesa in modo neutro, quasi come premessa alla coltivazione e quindi allo sfruttamento agricolo grazie al quale Samotracia s'impegna a onorare il culto al sovrano lagide,⁵⁶ ma il

Economic History of the Greco-Roman World, 348–351. Per un'epoca successiva a quella che qui interessa si veda invece il recentissimo contributo di R. OETIJEN, Antigonid Cleruchs in Thessaly and Greece: Philip V and Larisa, in: G. REGER – F. X. RYAN – T. F. WINTERS (ed.), Studies in Greek Epigraphy and History in Honor of Stephen V. Tracy, 2010, 237–254.

⁵³ Anche in Egitto del resto l'insediamento dei cleruchi corrispose prevalentemente alla costituzione o al potenziamento di nuove comunità, in cui spesso sono designati con il termine di κάτοικοι, in territori, come il Fayum, strategicamente posti nel più ampio territorio bonificato del regno anche se la caratteristica maggiore di questo tipo di insediamenti fu proprio il fatto che in moltissimi casi all'assegnazione non corrispondeva poi la reale presenza del titolare in quella località, si veda il sempre classico articolo di J. BINGEN, The Third-Century B.C. Land-Leases from Tholthis, ICS 3, 1978, 74–80. Sulle forme insediative anche militari in Asia vd. SCHULER, op. cit. (nota 5) 190–193.

⁵⁴ Implicitamente almeno, se si accoglie l'identificazione proposta per Koinos.

⁵⁵ Oltre agli esempi risalenti all'età classica, sopra citati, si veda quanto giustamente osservato seppure riferendosi ad una questione differente, cioè il trattamento del territorio di Priene da parte di Alessandro, da P. BRIANT, L'Asie Mineure en transition, in: La Transition entre l'empire achéménide et les royaumes hellénistiques, 2006, partic. 330–336, per la consonanza con un modello che fu anche achemenide.

⁵⁶ Cf. Syll.³ 502 e IG XII 8, 156; la datazione è ora fissata tra il 241, anno della fuga di Ippomedonte, cugino di Agide, da Sparta e la morte di Tolemeo III. Cf. ora, con bibliografia precedente, C. CARUSI, Isole e Perea in Asia Minore. Contributi allo studio dei rapporti tra πόλεις in-

contesto dell'iscrizione sottolinea fortemente l'ostilità e il pericolo che il territorio samotraco sul continente doveva fronteggiare anche grazie alla fortificazione realizzata con l'aiuto dello stratego lagide, e forse non è azzardato pensare ai cittadini impegnati nel nuovo insediamento (forse addirittura attribuito alla πόλις di Samotracia dal sovrano)⁵⁷ come a militari appositamente inviati.⁵⁸ Se pure non si tratta di una cleruchia tolemaica, il condizionamento che poteva venire dalle esperienze macedoni dell'ultimo secolo non sarà stato estraneo alla scelta della soluzione e della terminologia adottata.

Ora, se è certo che l'istituzione cleruchica in Egitto non ha precedenti, in quella forma, rispetto alla presenza lagide, e dunque è indiscutibile che la sua matrice sia macedone, il rapporto personale con il sovrano dell'assegnatario, soprattutto in quanto militare, non solo era facilmente accettabile in Oriente, ma era già stato sicuramente nutrito dalla cultura achemenide. E all'interno di questo rapporto poteva essere evidentemente funzionale anche una differenziazione tra le assegnazioni non solo tramite le dimensioni e forse la tipologia dei terreni, ma anche attraverso la loro condizione patrimoniale: dunque a fronte di un maggior legame (sicuro o da assicurare) veniva riconosciuto un maggior privilegio. Il problema allora è: quando ed eventualmente con quale gradualità si è verificato il passaggio da una semantica incentrata sulla procedura del sorteggio, sostanzialmente egualitaria, ad una rivolta a qualificare la tipologia, anche gerarchica, del detentore come militare assegnatario di terreni appartenenti, o appartenuti, al re? Non ne è stata parte l'esperienza sviluppata proprio durante il regno di Filippo, Alessandro e i diadochi?

E un secondo interrogativo. Se allora si traduce, sia per Poleocrate sia per Koinos che «ebbe come cleruco, ebbe in cleruchia» (come già fece il primo editore DUCHESNE), cioè non in proprietà, ma in assegnazione temporanea in quanto militare, l'attribuzione ἐν πατρικοῖς non rappresenterebbe un ulteriore necessario passo evolutivo, per così dire, verso la piena proprietà, riaffermata appunto dai vari diritti di alienazione descritti alle ll. 12–15? I tre κληροί di Perdicca dunque (a Sinaia, Trapezunte e in un luogo non specificato) attribuiti da Filippo II, come vuole HATZOPOULOS, nella fase di assetto del territorio calcidico seguente alla conquista, sarebbero stati

sulari e territori continentali dipendenti, 2003, 191–195, la quale sembra dare, correttamente, appunto un'interpretazione «civile» al participio κληρουχῆσοντας, «vi si installino dei cittadini che riceveranno lotti di terra e coltiveranno la regione ...».

⁵⁷ Cf. L. ROBERT, OMS VI, 596, nota 1 (= rec. a Samothrace. Excavations conducted by the Institute of Fine Arts, New York, ed. K. Lehmann, vol 2, part 1: The Inscriptions on Stone by P. M. Fraser, New York 1960, Gnomon 35, 1963, 57, nota 1).

⁵⁸ Così, anche se forse in modo più «meccanico», li intendeva S. KALOJANOV, La Thrace et les Ptolémées au III^e siècle av. n.è., Études balkaniques 19, 1, 1983, 78: «citoyens de Samothrace installés comme clérouques (soldats-colons)». Sulla presenza tolemaica in quell'area si veda anche A. JÄHNE, Maroneia unter ptolemäischer Herrschaft, in: U. PETER (ed.), Stephanos nomismatikos. Edith Schönert-Geiß zum 65. Geburtstag, 1998, 305–316, partic. per questo documento 313–314.

assegnati dal sovrano, rispettivamente i primi due a Polemocrate e il terzo al figlio Koinos, prima temporaneamente, poi, e solo in un secondo momento, in piena proprietà. Peraltro resta vero che per tutti e tre Perdicca, come discendente di Polemocrate e Koinos che li avevano ricevuti ἐν πατρικοῖς poteva già vantare un pieno diritto. Diversa invece la situazione delineata per il terreno che era stato già di Ptolemaios.

Nelle traduzioni⁵⁹ Perdicca avrebbe «acquisito per denaro» da Ptolemaios il terreno a Spartolo, con ciò dando seguito al pieno diritto di alienarlo (ll. 23–26), già attribuito da Alessandro a Ptolemaios, padre del precedente. L'espressione λαμβάνειν ἐν ἀργυρίῳ, un unicum finora, viene così intesa come sinonima di πρίασθαι. Colpisce però innanzi tutto proprio l'uso di una perifrasi quando, e tanto più in un testo tutto «burocratico», incurante di eleganze o ripetizioni, si sarebbe potuto usare una delle più dirette ed esplicite forme per descrivere l'acquisto in denaro.⁶⁰ Ci si può quindi chiedere se il titolo di proprietà per il quale Perdicca godeva del terreno di Spartolo, quanto meno, non corrispondesse pienamente ad una semplice ed incontestata certezza documentale che lo mettesse al riparo da contestazioni, cioè ad una semplice compravendita; in altre parole se non si fosse creata una situazione di fatto (per esempio per un mutuo ipotecario non saldato) in cui Perdicca aveva rilevato il terreno da Ptolemaios.

Che potessero nascere situazioni abbastanza complesse nei casi di compravendite e che in esse venisse chiamata in causa l'autorità regia è documentato sempre in Macedonia, a Tyrissa, all'inizio del II secolo a.C. nel testo della compravendita di alcune vigne, in cui il contratto viene concluso δίχης γενομένης [πρὸς] τοῖς βασιλικοῖς δικα[στ]αῖς. Qui l'intervento, forse per ragioni cronologiche o perché non si trattava di terreni cleruchici, non è più del re, ma dei suoi giudici, anche se evidentemente solo esso aveva consentito il corretto compimento della transazione.⁶¹ L'iscrizione infatti contiene due compravendite delle stesse vigne: nella prima, che è riportata sulla pietra per seconda, Philagros acquista per 45 stateri d'oro le vigne, nella seconda Philagros

⁵⁹ DARESTE – HAUSSOULLIER – REINACH, op. cit. (nota 5) 117; BRESSON, op. cit. (nota 1) 117.

⁶⁰ Come spesso accade si possono trovare paralleli della specificazione ἐν ἀργυρίῳ, o usi analoghi di espressioni legali, nei testi legati alla Bibbia, per esempio si veda Sept. Paralip. 21, 24, 2: καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ τῷ Ορνά Οὐχί, ὅτι ἀγοράζω ἀγοράζω ἐν ἀργυρίῳ ἀξίῳ· ὅτι οὐ μὴ λάβω ἃ ἐστὶν σοι κυρίῳ τοῦ ἀνευέγκαι ὀλοκαύτωσιν δωρεὰν κυρίῳ, «ma il re David disse a Ornan: No, lo acquisto, comprandolo a giusto prezzo; non prendo per il Signore, da offrire gratuitamente come olocausto, quello che è tuo per il Signore»; o anche Testamenta XII Patriarcharum XI. XV, 2: Προσελθόντες οὖν αἰτοῦνται με, λέγοντες· Ὅτι ἐν ἀργυρίῳ ἠγοράσθη ἡμῖν· κάκεινος ἀπέλυσεν ἡμᾶς, «E loro vennero da me (Giuseppe) a farmi una richiesta dicendo: «(Di') che sei stato comprato da noi con denaro» e quello (Giacobbe) ci lascerà andare». Entrambi i testi appartengono cronologicamente ad un periodo di III o II secolo a.C. Si veda inoltre F. PRINGSHEIM, *The Greek Law of Sale*, 1950, 100–101, sul «pleonasmò» delle espressioni vendere per denaro, 196–197 proprio sull'iscrizione di Cassandro considerata però come «la conferma di concessione di un feudo (feoffment) e di una vendita precedente».

⁶¹ Cf. SEG 47, 999.

risulta morto e la vendita a Polieno delle vigne, che sono indicate come le «vigne di Philagros e di Boukarta», è conclusa per 40 stateri d'oro dalla vedova di Philagros e da Boukarta stesso. L'editio princeps attribuisce l'intervento dei giudici al fatto che c'erano forse stati problemi tra gli eredi, relativi alla successione, poiché in effetti i terreni risultano essere appartenuti non più solo a Philagros, di cui evidentemente la vedova è erede, ma anche a Boukarta al quale forse Philagros aveva ancora in vita ceduto o venduto una parte.⁶² Ma a quanto pare nessuno ha notato che il prezzo nella seconda vendita è più basso, e di ca. il 12 %. Allora forse i βασιλικοί δικασταί entrano in gioco non tanto perché è una compravendita che coinvolge l'erede, per di più donna, di uno dei proprietari, ma perché prima della conclusione della seconda compravendita c'era stato un contenzioso, una δίκη appunto. Tale contenzioso era sorto probabilmente non tra gli eredi, ma tra gli eredi e Polieno, il compratore – forse un creditore di Philagros – che era riuscito a farsi dare ragione dai giudici. Egli inoltre aveva ottenuto la vigna (a titolo di risarcimento?) ad un prezzo più basso di quello di mercato o comunque a quello pagato a suo tempo da Philagros. Non è inoltre impossibile che i giudici siano ricordati anche in relazione all'ἐπώνιον, l'imposta sulle transazioni che vigeva nel regno di Macedonia, come in altre realtà del resto, ma perché forse risultava una cifra più bassa di quella che ci si sarebbe aspettato.

Sulla scorta di una situazione simile, è allora più probabile che per il terreno a Spartolo Cassandro fosse stato richiesto di confermare la correttezza della transazione, quindi non tanto il diritto del venditore, Ptolemaios, di disporre del bene attribuito definitivamente da Alessandro, e quindi ereditato dal padre, quanto il buon diritto del compratore a detenerlo, come un qualsiasi bene acquistato: il testo infatti precisa che Alessandro aveva a suo tempo conferito al padre di Ptolemaios i canonici diritti di «detenere, scambiare, cedere».

L'ultima parte del testo è spesso rimasta un po' in secondo piano. L'esenzione da ogni imposta «di ingresso e di uscita» è però ciò che distingue nettamente la concessione di Cassandro a Perdicca da quella di Lisimaco a Limnaios, in cui essa non compare. Il beneficio è perciò aggiuntivo e peculiare, forse già sufficiente in sé a giustificare la pubblicazione del provvedimento. Esiste infatti un'altra iscrizione datata allo stesso anno della nostra e proveniente sempre da Cassandrea, che riporta esclusivamente questo privilegio. Si tratta di SEG 47, 940, un documento che riporta l'attribuzione da parte del βασιλεύς Cassandro dell'ἀτέλεια e del permesso di importazione-esportazione ad un certo Chairephanes, di cui viene indicato però, oltre al patronimico, anche un altro elemento identificativo, un demotico o il nome di un γένος, che lo qualifica

⁶² Cf. P. CHRYSOSTOMOU, Βασιλικοί δικασταί και ταγοί σὲ μὰ νέα ἐπιγραφή μὲ ὠνὲς ἀπὸ τὴν κεντρικὴ Μακεδονία, *Tekmeria* 3, 1997, 30. Anche M. FARAGUNA, L'economia della Macedonia ellenistica: un bilancio, in: *Approches de l'économie hellénistique*, 2006, 124, si domanda, anche in relazione al cosiddetto registro delle vendite di Mieza «perché i basilikoi dikastai avessero competenza in rapporto alla compravendita di immobili» e sembra propendere per una motivazione fiscale.

come un πολίτης di Cassandrea.⁶³ L'esenzione fiscale offre qui una leggera variante, rispetto a quella che è riportata nell'iscrizione di Perdicca: in quel caso, come si è visto, Cassandro δίδωσι δὲ καὶ ἀτέλειαν αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις καὶ εἰσάγοντι καὶ ἐξάγοντι τῶν ἐπὶ κτήσει, mentre per Chairephanes si riporta che ἀτέλειαν ἔδωκεν πάντων αὐτῶι καὶ ἐγγόνοις καὶ εἰσάγοντι καὶ ἐξάγοντι καὶ πωλόντι καὶ ὠνούμενωι πλὴν ὅσα ἐπ' ἐμπορία. Ora, a parte il tempo diverso (presente nel caso di Perdicca, imperfetto nell'altro), la riserva all'immunità fiscale è espressa per Perdicca in positivo, cioè a vantaggio delle sue proprietà (ἀτέλεια τῶν ἐπὶ κτήσει), mentre per Chairephanes in negativo, ovunque (dunque anche in città?) e per tutto ciò che non sia oggetto di commercio, ἀτέλεια πάντων πλὴν ὅσα ἐπ' ἐμπορία: una forma di tutela delle prerogative e soprattutto delle entrate per la nuova città? In effetti l'espressione non sembra avere molti paralleli, e probabilmente l'esempio che più le può essere avvicinato, a mia conoscenza, è quello di un'epigrafe del II secolo a.C. da Abdera, I.Thrak.Aeg. 8, in cui parimenti si concede ad un cittadino romano l'ἀτέλεια e il diritto di importare ed esportare (εἰσάγειν καὶ ἐξάγειν) εἰς τὴν ἰδίαν χρεῖαν καὶ μὴ κατ' ἐμπορίαν, cioè solo per uso privato e non per scopo di lucro.⁶⁴

Già ΗΑΤΖΟΡΟΥΛΟΣ ha fatto notare la somiglianza come manufatti delle iscrizioni di Perdicca e Limnaios, da lui commentate, e la pubblicazione dell'epigrafe per Chairephanes ha aggiunto un altro monumento alla serie. Sebbene non tutte contemporanee, le tre epigrafi sono del tutto simili, per dimensioni (m 1.20 × ca. 0.35 quella di Cassandro a Perdicca, la più lunga come testo, m 1.06 × ca. 0.35 quella per Chairephanes, m 0.90 × ca. 0.34 quella di Lisimaco), scrittura e soprattutto per la terminologia usata, all'interno della πόλις, per designare la forma di concessione.⁶⁵ Tutte e tre poi sono state considerate come atti risultanti da un'iniziativa regia in favore di macedoni eminenti o benemeriti. Anche nella ricostruzione di ΗΑΤΖΟΡΟΥΛΟΣ, a mio avviso la più rispettosa del testo relativo a Perdicca, è però poco sottolineata l'importanza che evidentemente si voleva riservare allo statuto delle terre, preesistente all'eventuale ascrizione al territorio della πόλις, oltre che alla localizzazione degli appezzamenti in una parte di territorio che forse sarebbe stata poi di fatto attribuita alla nuova città. Ma perchè allora, nel caso di Perdicca, ci sarebbe stato bisogno di fare tutta la storia precedente di questi lotti? La ragione mi pare possa essere così ipotizzata: i due testi non rappresentano affatto una situazione analoga. L'assegnazione di Lisimaco, così come la si legge, è un documento che dichiarava, anche alla πόλις per la prima volta,

⁶³ Sulle ipotesi circa la funzione dell'epiteto vd. l'editio princeps di I. ΒΟΚΟΤΟΡΟΥΛΟΥ, Ὁ Κάσσαδρος, ἡ Κασσάνδρεια καὶ ἡ Θεσσαλονίκη, in: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, 1997, 39–50.

⁶⁴ Un'altra attestazione, SEG 26, 1392, però di età tiberiana e di matrice romana, dato che è un editto del governatore relativo al pagamento dei trasporti, da Sagalassos, specifica che sono esclusi dal pagamento del servizio coloro che trasportano grano «per commercio», ll. 47–48: Τοῖς σεῖτον ἢ ἄλλο τι τοιοῦτο ἐπ' ἐμπορίᾳ ἢ χρήσει διακομίζουσιν ὑπηρετεῖσθ(αι) οὐ βούλομαι.

⁶⁵ La fraseologia comporta il nome del re + il verbo δίδωμι, sebbene, come abbiamo visto in tre tempi diversi.

l'atto con cui il re aveva fatto di Limnaios direttamente il detentore delle terre descritte, ciò che spiega inoltre la necessità di indicarne l'estensione. Quella di Cassandro invece, in cui tra l'altro si usa il presente e non il perfetto come in quella di Lisimaco, potrebbe invece costituire un precedente molto più vicino all'iscrizione di Hefzibah, in cui risulta chiaramente che il provvedimento del re era stato richiesto dal detentore. Dei campi a Sinaia, Trapezunte e Spartolo, a differenza di quelli di Limnaios, non si dà l'estensione, dato che a Perdicca appartenevano già da tempo. La nostra epigrafe di Cassandrea sarebbe allora il compendio del testo della risposta positiva da parte di Cassandro ad una richiesta di Perdicca, forse a fronte di contestazioni (proprio da parte della πόλις di cui non risulta cittadino, almeno non ancora come Chairephanes?), sui titoli che lui poteva vantare su quei terreni. Tali titoli erano inoltre derivati dalla stratificazione di successive forme di privilegio, anzitutto la cleruchia, riconosciuta inoltre ereditaria e con in più i completi diritti di proprietà, che implicavano il poter avere, scambiare e cedere i fondi, diritti che risalivano, su parte dei terreni, ormai a più di 30 anni prima e che forse lo stesso Perdicca si era visto contestare, probabilmente anche sul piano fiscale:⁶⁶ il re li riconosce, li assegna definitivamente⁶⁷ e con l'incisione sulla pietra nel territorio cittadino qualunque vertenza veniva così «archiviata».

Per concludere: a mio avviso non c'è ragione di pensare che una donazione o anche un'assegnazione di terra costituisse un titolo di proprietà provvisoria quando ciò non venisse esplicitamente asserito. L'iscrizione di un bene ἐν πατρικοῖς, proprio in quanto menzionata specificamente, rappresentava indiscutibilmente il riconoscimento di una sostanziale e definitiva disponibilità rispetto alle altre forme di detenzione, come già ha sostenuto HATZOPOULOS. In aggiunta e in esplicazione di tale *status* vi era poi già stato il riconoscimento del diritto di alienare e comunque agire, anche con lo scambio, sulla titolarità delle proprietà. L'iscrizione di Perdicca non si rese necessaria, dunque, perché il sovrano era ufficialmente cambiato, con l'assunzione del titolo da parte di Cassandro, né perché i precedenti detentori erano morti, né perché con il provvedimento si riconosceva il titolo su terre che, con l'iscrizione delle sue proprietà alla χώρα della nuova città, ne avrebbero fatto un nuovo cittadino di Cassandrea (se non forse indirettamente e comunque in un momento successivo,

⁶⁶ Legato alla particolare origine dei fondi che i sovrani avevano comunque considerato propri, in questo caso per diritto di conquista: si ricordi che i terreni cleruchici nel regno Lagide erano sottoposti ad esempio ad una rendita ridotta.

⁶⁷ Un aspetto che per quanto interessante, rimane in ombra è quello della forma in cui questi provvedimenti erano stati stilati: non si tratta infatti di epistole, senza che si possa escludere un documento di partenza di quel tipo, ma sembrano emanare da testi forse assimilabili a ἐπιτάγματα οὐ προστάγματα, secondo uno schema di trasmissione dalla cancelleria a funzionari cf. per le varie tipologie di M. MARI, L'activité législative du roi et des cités en Macédoine, in: A.-M. GUIMIER-SORBETS – M. B. HATZOPOULOS – Y. MORIZOT (ed.), Rois, cités, nécropoles. Institutions, rites et monuments en Macédoine, Actes des colloques de Nanterre, décembre 2002 et d'Athènes, janvier 2004, 2006, partic. 211–212.

visto che, come si è detto, Perdicca a differenza di Chairephanes non ha la designazione civica di Cassandrea), ma perché qualche recente cambiamento o contestazione aveva richiesto un controllo e un intervento del re per dirimere la lite.⁶⁸ L'epigrafe ne rappresentò il risultato. Quanto della risposta regale riprendeva l'istanza fu inciso ed esposto in città: se ci fosse altro, non lo sapremo mai.

*Dipartimento di Storia Antica
via Zamboni 38
I-40126 Bologna*

⁶⁸ Potevano per esempio esserci stati più figli di Koinos, poteva essersi verificata una situazione come quella testimoniata dal P.Lille I 4, o semplicemente poteva essere stata contestata l'ἀτέλεια, su uno o più degli appezzamenti.

